

Sentenza: 7 febbraio 2017, n. 47/2017

Materia: tributi

Parametri invocati: artt. 3, 117, secondo comma, lett. e), 119, secondo comma, e 120 Cost; art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n.53, in qualità di norma interposta

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Firenze; Commissione tributaria provinciale di Bologna

Oggetto: art. 8-*quater*, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49, (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n.35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 ed alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011»; art. 49 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali);

Esito:

- 1) Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n.49 sollevata con riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, della Costituzione;
- 2) Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

Le Commissioni tributarie provinciali di Firenze e di Bologna, nel corso di due analoghe controversie nelle quali veniva contestata la debenza della tassa automobilistica relativamente a due autovetture sottoposte a fermo amministrativo da parte di un ente di riscossione dei crediti, hanno sollevato entrambe la medesima questione di legittimità costituzionale con riferimento, rispettivamente, all'art. 8-*quater* della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n.49, e all'art. 9 della legge della Regione Emilia- Romagna 21 dicembre 2012, n.15.

In particolare, il disposto normativo di cui all'art. 8-*quater* della legge della Regione Toscana n. 49/2003, prevede che *«la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini dell'interruzione e sospensione dell'obbligo tributario»*. A detta del giudice rimettente, una siffatta previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in relazione a quanto prevede l'art. 5, comma 36, del D.L. n. 953/82, convertito dalla L. 53/83, in base alla quale è disposta l'esenzione dal pagamento del tributo per i periodi successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione negli appositi registri, ogniqualvolta che si verifichi *«la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione»*.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna, dal canto suo, lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della regione Emilia-Romagna n.15/2012, con riguardo ai medesimi parametri costituzionali anzi menzionati, oltre che agli artt. 3 e 120 Cost, nella parte in cui la disposizione prevede che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione *«non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica»*.

Entrambi i giudici rimettenti hanno fondato le censure di costituzionalità suesposte sulla precedente pronuncia n. 288 del 2012 della Corte Costituzionale mediante la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, in quanto ritenuta in contrasto con la normativa statale, in questa sede parimenti invocata in qualità di norma interposta, asserendo la piena corrispondenza del contenuto inserito nelle norme censurate con quello già oggetto della predetta pronuncia di incostituzionalità.

La Corte Costituzionale non ha tuttavia ritenuto di condividere le doglianze dei giudici delle due Commissioni tributarie provinciali, sulla base delle quali il contrasto con la fonte statale sarebbe da motivarsi così come avvenuto nel precedente anzi citato. Ritiene, invece, che non sussista affatto la corrispondenza di contenuto fra le norme regionali messe oggi a confronto, che avrebbe potuto giustificare un'analogia pronuncia di incostituzionalità.

Invero, a detta dei Giudici costituzionali, dirimente al fine di distinguere le differenti normative sottoposte al suo vaglio, è la natura del fermo che esse rispettivamente disciplinano. Se, infatti, l'esenzione prevista dall'art. 5, comma 36, del D.L. n. 953/1982 è riferita al "fermo amministrativo" (così come lo era il censurato art. 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011), le normative regionali delle quali si dubita della legittimità costituzionale si riferiscono al cd. "fermo fiscale".

Lungi dal rivelarsi una mera duplicazione nominalistica della medesima misura sanzionatoria, si tratta invece di due differenti *species* di fermo, sia per quel che concerne i presupposti giuridici in

presenza dei quali vengono adottate, sia con riguardo agli effetti che esse esplicano nel momento in cui trovano concreta applicazione. Mentre, in particolare, il fermo amministrativo si qualifica quale misura accessoria concretantesi nel fermo del veicolo disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, e che consegue a gravi violazioni del d.lgs. n. 285/92 (cd. codice della strada), il fermo fiscale si configura come una misura di garanzia del credito della quale gli enti pubblici possono eventualmente avvalersi al fine di incentivare il debitore al pagamento della tassa prima di procedere alla formale attivazione delle procedure esecutive. Inoltre, è soltanto il fermo amministrativo che comporta la cessazione della circolazione del veicolo, con il correlato obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio e l'apposizione sul medesimo di un apposito sigillo; il trattenimento del documento di circolazione presso l'organo di polizia; l'obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, nel caso in cui si tratti di motocicli e ciclomotori; la confisca, infine, oltre all'applicazione di sanzioni penali ed amministrative, qualora si circoli in elusione del provvedimento di fermo.

Il provvedimento di fermo fiscale, invece, in virtù della natura di misura di garanzia che lo contraddistingue, non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.

La Corte, pertanto, conclude osservando che il fermo fiscale, a differenza di quello amministrativo, soggiace alla regola per la quale non vale l'esenzione dalla tassa automobilistica disposta, in via eccezionale, dal D.L. n.953/82, rimanendo ancorato alla proprietà del mezzo, e non anche alla sua circolazione.

La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti, sia con riguardo all'art. 8-*quater*, comma 4, della legge della Regione Toscana n.49/2003, che con riguardo all'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15/2012, esclusivamente con riferimento ai parametri di cui agli artt. 117, secondo comma, lett e), 119, secondo comma e 3 della Costituzione, e non anche all'art. 120 Cost.